

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 41

**Contributi a favore dei cittadini in condizioni di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione Veneto, al fine di assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, contribuisce alle spese di riscaldamento sostenute da nuclei familiari economicamente e socialmente deboli in presenza di anziani o bambini o portatori di handicap.

**Art. 2**  
Soggetti beneficiari

2. I beneficiari dei contributi sono individuati dai Comuni fra i soggetti che non siano titolari di redditi propri superiori ai quindici milioni di lire annui qualora vivano da soli ovvero non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito annuo complessivo superiore ai trenta milioni di lire.

3. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 1.

**Art. 3**  
Entità dei contributi

1. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 1999-2000, nella misura massima di lire quattrocentomila per ogni soggetto o nucleo familiare come definiti dagli articoli 1 e 2, secondo modalità e termini che sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 4**  
Riparto dei fondi

1. La struttura regionale competente trasferisce ai comuni singoli o associati i contributi previsti dalla presente legge entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

**Art. 5**  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 500 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 12, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61036 denominato "Assegnazione di contributi a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le spese di riscaldamento" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

**Art. 6**  
Dichiarazione d'urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 settembre 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 9 settembre 1999, n. 41

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale.

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità  
 Art. 2 - Soggetti beneficiari  
 Art. 3 - Entità dei contributi  
 Art. 4 - Riparto dei fondi  
 Art. 5 - Norma finanziaria  
 Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 1998, dove ha acquisito il n. 460 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bertaso, Mario Rossi, Buttura, Resler, Padoin, Leone, Mazzon, Qualarsa, De Togni, De Boni, Chisso, Pasqualetto e Zigiotta;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in data 11 agosto 1998;
- La 5<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Letizia Pirrami, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 29-30 luglio 1999, n. 6977;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 agosto 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1999, n. 1616/20721, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questa proposta di legge (articolo 1) si vuole intervenire al fine di concedere un aiuto concreto ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, in presenza di anziani, bambini o portatori di handicap, contribuendo al pagamento delle spese per il riscaldamento domestico per la stagione invernale 1999-2000 e per quelle successive.

Possono beneficiare dei contributi regionali (articolo 2, comma 1) i singoli cittadini o i nuclei familiari. Si è ritenuto opportuno delegare ai Comuni l'individuazione dei soggetti destinatari degli aiuti economici, ponendo solamente un limite di reddito annuo che è di 15 milioni per i singoli e di 30 milioni per i nuclei suscettibile di essere modificato per gli anni successivi, sentita la competente Commissione consiliare (articolo 2, comma 2).

Per la stagione invernale 1999-2000 (articolo 3) i contributi saranno erogati nella misura massima di 400 mila lire per ogni soggetto o nucleo familiare, secondo modalità e termini che saranno individuati dalla Giunta regionale.

I fondi saranno ripartiti, con deliberazione della Giunta, fra i Comuni che ne faranno richiesta. Saranno gli stessi Comuni ad erogarli ai singoli soggetti o ai nuclei familiari (articolo 4).

Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di 500 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio (articolo 5).

La legge viene dichiarata urgente (articolo 6) ai sensi dello Statuto della Regione Veneto.

### 4. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 61036 L. 500 milioni  
 "Assegnazione di contributi a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le spese di riscaldamento"

### 5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per i servizi sociali

**6. Note agli articoli della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41**

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 41/99 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

- Nota all'art. 5, comma 2:  
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335".